

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6050 del 31/12/2019
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO CARZETANO SOC. AGR. COOP., per l'insediamento in comune di Soragna (PR) in fraz. Carzeto - Pratica SUAP 77/2017 - Adozione AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6249 del 30/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Soragna;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29.10.2019;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna con nota prot. n. 6022 del 30.06.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR/2017/12755 del 31.07.2017), presentata dalla società

CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO CARZETANO SOC. AGR. COOP., nella persona del Sig. Giuseppe Sassi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Soragna (PR), in Fraz. Carzeto – C.A.P. 43019 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche. La Ditta risulta autorizzata con Provvedimento autorizzativo finale del SUI del Comune di Soragna prot. n. 4699 del 09.06.2011;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha fornito specifica dichiarazione;
- che con invio del SUAP del Comune di Soragna con nota prot. n. 6198 del 06.07.2017 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PGPR/2017/13000 del 06.07.2017) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/12854 del 04.07.2017;
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

- che l'insediamento per cui è richiesta l'A.U.A. in esame ricade in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area "*poco vulnerabile*" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "*Lavorazione latte e trasformazione in Parmigiano Reggiano, burro e sottoprodotti*", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di pareri di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2017/15440 del 10.08.2017 e richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma

con nota prot. n. PGPR/2017/15439 del 10.08.2017, nonché successivo sollecito al rilascio di pareri con nota prot. n. PGPR/2018/18691 del 07.09.2018 e nota prot. n. PG/2019/148484 del 26.09.2019:

- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Soragna con nota prot. n. 8042 del 08.09.2017 (prot. Arpae n. PGPR/2017/17211 del 08.09.2017), comprensivo del parere in merito alla matrice rumore espresso per quanto di competenza da Arpae – Sezione Provinciale di Parma ed acquisito dal Comune al prot. n. 7993 del 07.09.2017, il tutto allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/74 del 03.01.2018, valutata anche per la Tutela del Prosciutto di Parma di cui alla Legge 13/02/90 n. 26, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota prot. n. 10360 del 20.12.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/196518 del 23.12.2019), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3), che al contempo classifica lo scarico come “*acque reflue industriali*”;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVO CARZETANO SOC. AGR. COOP., nella persona del Sig. Giuseppe Sassi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Soragna (PR), in Fraz. Carzeto – C.A.P. 43019, relativo all'esercizio dell'attività di “*Lavorazione latte e trasformazione in Parmigiano Reggiano, burro e sottoprodotti*”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Soragna prot. n. 8042 del 08.09.2017 (Allegato 1) e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 10300 del 20.12.2019 (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, così come già riportato nel precedente Provvedimento autorizzativo finale del SUI del Comune di Soragna prot. n. 4699 del 09.06.2011, al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2018/74 del 03.01.2018 (Allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Soragna prot. n. 8042 del 08.09.2017, comprensivo del parere di competenza di Arpae – Sezione provinciale di Parma acquisito dal Comune al prot. n. 7993 del 07.09.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Soragna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, e Comune di Soragna.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e s.m.i. fino al 31.10.2019 è stata Beatrice Anelli, dal 01.11.2019 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 19637/2017

IL RESPONSABILE DI FUNZIONE

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

7692/2017/17211 del 08/09/2017



COMUNE DI SORAGNA

p.le Meli Lupi 1 – 43019 Soragna (Parma)
c.f. 00223170341 – 0524/598911-598920

UFFICIO TECNICO

(ufficio assetto e sviluppo del territorio)

Protocollo N. 8042 del 08.09.2017

li. 14/07/2017

Risposta a nota N. 15440

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
DPR 13/03/2013 n. 59.

del 10/08/2017

TRASMESSA TRAMITE PEC

Spett. ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Piazzale della Pace, 1
43121 PARMA

Riguardo alla Vs. richiesta citata a margine relativa alla pratica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta "CASEIFICIO SOCIALE COOP. CARZETANO SAC" (pratica di sportello unico 77/2017) per un insediamento "destinato alla attività di lavorazione latte", posto in frazione di Carzeto, con riferimento alle matrici riguardante l'impatto acustico, gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera.

Valutata la conformità dell'insediamento al PSC, entrato in vigore in data 15/01/2014.

Vista le valutazioni dell'ARPA pervenuta in data 07/09/2017 (che si allega).

Considerato che si provvderà ad inviare il parere di Emiliambiente appena sarà pervenuto.

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

(si allega, come richiesto, la pratica Suap. N. 2/SUI/2011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Raffaella Mantovani)



Raffaella Mantovani

Rif. Arpae PGPR 2017/15860 del 21/08/2017

PEC

SUAP Comune di Soragna

E pc Arpae – SAC
Struttura Autorizzazioni
Concessioni
(tramite posta interna)

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP 77/2017. Prot. Comune Soragna n° 7403 del 18/08/17. Parere.

Ditta: Caseificio Sociale Coop. Carzetano S.a.s., Soragna (PR)

Visti:


- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Il D.P.C.M 14.11.97;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Soragna.

Premesso che:

- Il D.P.R.n. 59/2013 in oggetto disciplina l'Autorizzazione Unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad A.I.A.;
- Relativamente alla materia acustica, l'art. 3, c. 1, lett. e) del medesimo, prevede la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- Detto articolo 8 (cc. 4, 6) disciplina unicamente i nuovi impianti ed infrastrutture nonché le relative modifiche e/o potenziamenti.

Ne consegue che:

qualora l'oggetto della domanda di A.U.A. sia un semplice rinnovo senza la realizzazione, modifica, potenziamento di opere, dovrà essere prodotta da parte del progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante tale condizione.



Preso atto di quanto segue:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Sassi Giuseppe, in qualità di Presidente della Ditta in oggetto, ex art. 47 DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., nella quale si attesta che la Ditta è esclusa dall'obbligo di presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227, perchè l'intervento non comporta modificazioni a carico delle sorgenti sonore aziendali.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, **si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.**

Distinti saluti.

Il Tecnico della prevenzione
Villiam Vernazza

La responsabile del distretto
Clara Carini

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 17/25316

ALLEGATO 2

Struttura Autorizzazioni Concessioni
SAC Arpae
Parma
(tramite posta interna)

Oggetto: DPR 13/03/2013 n. 59 – Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) ditta Caseificio sociale cooperativo Carzetano soc. agr. coop. per l'insediamento posto in Via Carzeto n. 41, Comune di Soragna. Pratica Suap n. 77/2017. Relazione tecnica.

Dall'esamina:

- della documentazione pervenuta in data 30/06/2017, riferimento Suap n. 77/2017, relativa alla domanda presentata per la continuazione senza modifiche di un impianto con emissioni in atmosfera, art. 269, Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 smi dalla Ditta Caseificio sociale cooperativo Carzetano soc. agr. coop. con impianti siti in località Carzeto n. 41, Comune di Soragna,

considerato che:

1. la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del D.Lgs. 152/2006 smi con Determinazione del Dirigente n. 32180 del 02/05/2011;
2. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto di lavorazione latte per la produzione di formaggio grana Parmigiano Reggiano e burro suddiviso in una linea produttiva e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
4. la ditta non è assoggettabile agli obblighi del D.Lgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'Al. III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono tecnologicamente adeguati alle proprietà chimico-fisiche;
9. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
10. è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE E01 "Caldaia N°1 a metano" (Potenzialità 837 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29

del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.L.gs 152/06 smi e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 Kpa.

Si ritiene che:

la ditta Caseificio sociale cooperativo Carzetano soc. agr. coop, il cui Gestore è il Sig. Giuseppe Sassi, con sede legale in via Carzeto n. 41 a Soragna, **possa essere autorizzata** dall'Autorità competente, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione latte per la produzione di formaggio grana Parmigiano Reggiano e burro da svolgere negli impianti siti in località Carzeto n. 41, Comune di Soragna, subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 10 del capitolo precedente, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se

preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **latte lavorato** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione sociale :	Cas. soc. coop. Carzetano soc. agr. coop.
Partita IVA / Codice fiscale :	00167410349
Sede legale :	Carzeto n. 41, Soragna
Legale rappresentante :	Giuseppe Sassi
Sede locale impianti :	Carzeto n. 41, Soragna
Coordinate UTM_X :	Lat 44.936068
Coordinate UTM_Y :	Long 10.161216
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazione latte
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Latte lavorato [Kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	2700 [Kg/anno]
Indicatore 2:	metano
Quantità dichiarata di Indicatore 2: <i>[oppure: Quantità massima, se è necessario imporre un limite]</i>	[m ³ /anno]
Indicatore 3:	energia elettrica
Quantità dichiarata di Indicatore 3: <i>[oppure: Quantità massima, se è necessario imporre un limite]:</i>	[kW/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	Oltre il colmo del tetto
Temperatura media emissioni :	490 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Monossido di Carbonio (CO) :	88
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	189081
Ossidi di azoto (NO _x) :	306

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc 19637
GS/gs cas Carzetano rinnovo.odt

ALLEGATO 3



emiliAmbiente

Prot.n. 10360

Fidenza, 20.12.2019

Area	Ufficio tecnico	
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace n.1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

p.c.
Comune di Soragna
P.zza Meli çLupi, 1
43019 Soragna (PR)

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale AUA CASEIFICIO CARZETANO, Comune di Soragna (PR). Emissione pareri.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente

vista

- la documentazione pervenuta in data 19/07/2019 ns.prot.6402 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura dell'impianto in oggetto al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che trattasi di attività di trasformazione del latte per la produzione di formaggio parmigiano-reggiano;
- che i reflui prodotti dall'attività ed inviati alla pubblica fognatura depurata a servizio della Frazione di Carzeto, derivano dalle operazioni di lavaggio e pulizia delle sale e dalle apparecchiature utilizzate per la movimentazione e trasformazione del latte (acque di lavaggio di doppi fondi, pavimentazioni, bacinelle di affioramento, cisterne di trasporto, apparecchiature, salamoie, ecc...);
- che prima dell'invio alla pubblica fognatura depurata i reflui transitano attraverso un impianto combinato composto da un pozzetto per la sospensione gravimetrica delle sostanze grasse e una fossa tipo Imhoff. A valle dei comporti è presente un adeguato ed accessibile pozzetto per i campionamenti ai fini gestionali e tariffari;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



emiliAmbiente

- che l'acqua utilizzata per le lavorazioni ed i servizi accessori viene emunta da pozzo privato ad uso industriale privo di contatore;
- che il quantitativo di refluo scaricato mediamente nell'anno lavorativo in pubblica fognatura è dichiarato pari a 1700 mc/anno a fronte di circa 20.000 q.li /anno di latte lavorato;
- che le analisi periodiche eseguite dalla Scrivente sui reflui in scarico mostrano parametri in concentrazioni mediamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che i reflui domestici prodotti dai servizi igienici e dal locale cucina dell'abitazione pertinenziale, sono inviati alla fognatura separatamente dai reflui di lavorazione e preliminarmente trattati a mezzo di fossa biologica e degrassatore;
- che la rete fognaria pubblica ricevente i reflui dall'attività in oggetto è connessa al sistema depurativo consortile Soragna-Busseto;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura da classificarsi come "acque reflue industriali"**. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. sono vietati l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 nonché di siero e latticello;
4. **entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento conclusivo, dovrà essere installato idoneo impianto di degrassatura sulla linea di scarico delle acque dalla sala di lavorazione e dal locale panne e richiesta con istanza contestuale eventuale deroga sui parametri in scarico (ad esclusione dei "grassi ed oli animali e vegetali"). La Ditta è libera comunque di adottare eventuali tecnologie eventualmente più performanti di quanto sopra richiesto;**
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione realizzato sulla linea di scarico ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Il conferimento dei reflui industriali dell'attività in oggetto nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

emiliAmbiente spa



emiliAmbiente

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Cordiali saluti.

UT- il Responsabile d'area
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.